



ORDINANZA SINDACALE n.34/2022

Morlupo, 17 Maggio 2022

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI ANNO 2022

IL SINDACO

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 15/05/2020 nella quale è approvato il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020 – 2022.
CONSIDERATO che in concomitanza dell'arrivo della stagione estiva, le elevate temperature, spesso accompagnate da intensa ventilazione, comportano un notevole rischio per l'insorgere di incendi;
[OMISSIS]

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana n. 30 del 31/07/2019 e s.m.i.;

ATTESO che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 comma 5, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

RITENUTO dover provvedere in merito;

ORDINA

- 1) A tutti i proprietari e/o possessori delle aree e dei luoghi del centro urbano e dei terreni di campagna incolti, di provvedere all'eliminazione delle sterpaglie, della fitta vegetazione e dei rifiuti presenti sugli stessi, entro il 15 Giugno c.a. e di mantenerli comunque sempre puliti, al fine di scongiurare pericoli igienico-sanitari, durante tutto il periodo estivo.
- 2) A tutti i proprietari /conduttori di terreni ricadenti nel territorio Comunale di effettuare l'estirpazione di erbacce, arbusti e quant'altro possa essere causa di potenziali incendi, effettuando anche il taglio, la sistemazione e la pulizia di siepi e rami prospicienti le strade pubbliche.
- 3) Il divieto, durante il periodo compreso tra il 17 Maggio c.a. ed il 30 Settembre c.a., nelle zone boscate o cespugliate, ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, di accendere fuochi all'aperto e di compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.
- 4) Il divieto, in detto periodo, su tutto il Territorio Comunale, di bruciare nei campi, anche quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe lungo le strade Comunali, Provinciali e Regionali e comunque lungo le arterie principali.
- 5) In deroga alle precedenti disposizioni l'uso del fuoco è consentito per i casi elencati ai sensi dell'art. 92 comma 1 del Regolamento Regionale 18 Aprile 2005 n. 7.
In tal senso si prescrive l'esecuzione dei seguenti interventi preventivi:
 - a) Perimetrazione per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile su:
 - a. terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale, erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
 - b. terreni coltivati a cereali;
 - c. terreni incolti.
 - b) ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L. R. n. 61/1974) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito, per una profondità di almeno 5 metri.
 - c) Ripulitura da parte degli Enti interessati della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L. R. 19.09.1974 n. 61) presente lungo le scarpate stradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada.

RENDE NOTO CHE

- 1) I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.
- 2) Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle Autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.
- 3) Ferme restando le disposizioni previste da norme speciali vigenti in materia, chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza, è soggetto, secondo il caso e la fattispecie, alle sanzioni amministrative previste dalle seguenti leggi: D.lgs. 152/200; art. 10 della L. 353/2000 (minimo Euro 1.032,91 - massimo Euro 10.329,14); L.R. 39/2002 e Reg. di Attuazione n. 7/2005; Reg. di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31-07-2019 e successive modificazioni che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 500.00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 300.00;

Il Comando della Polizia Locale di Morlupo, il Comando Stazione Carabinieri Forestali di Sant'Oreste, il Comando della Polizia Locale Area Metropolitana sono incaricati, ciascuno secondo le proprie specifiche competenze, circa la puntuale osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico del Comune di Morlupo e diffusa sul Territorio Comunale affinché la cittadinanza sia debitamente informata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio, ai sensi del D.Lgs. 2/7/2019 n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

IL SINDACO
Ing. Ettore IACOMUSSI